

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1462 del 06 agosto 2013

Progetto sperimentale di housing e co-housing sociale a favore di famiglie in situazione di disagio soprattutto con figli minori e di nuclei famigliari composti da persone anziane sole ed autosufficienti a rischio di isolamento e marginalità sociale.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Lo scopo del presente provvedimento è di definire una specifica sperimentazione di housing e/o co-housing sociale in risposta ai moderni indirizzi di interventi sociali e di individuare i possibili soggetti attuatori. Vengono quindi definiti i criteri richiesti dalla sperimentazione e quelli per la valutazione delle progettualità presentate da soggetti no profit che abbiano la forma giuridica di cooperative sociali e con particolare capacità di realizzazione e di sostenibilità di programmi per un arco di tempo almeno quinquennale.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 con l'art.133 ha istituito il "fondo regionale per le politiche sociali" per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali in cui confluiscono risorse statali e regionali.

Una quota di tale fondo viene annualmente riservata alle iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali.

Si propone di effettuare nella Regione del Veneto una sperimentazione inerente alla esperienza di housing e co-housing sociale.

Il termine "housing sociale" designa tutte le politiche e gli interventi finalizzati alla realizzazione e alla gestione, sia da parte dello Stato che da parte di organizzazioni private profit o no profit, anche nella forma di reciproca collaborazione, di alloggi economicamente accessibili a forte connotazione sociale per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per assenza di una offerta adeguata.

In questo ambito affrontare e superare le criticità rappresenta la chiave per un orientamento non assistenzialistico ma basato sulla valorizzazione delle potenzialità dell'individuo e della famiglia.

La finalità è migliorare la condizione individuale, favorendo l'istituzione di un contesto abitativo dignitoso all'interno del quale, in un sistema di rete, sia possibile non solo accedere ad un alloggio adeguato ma anche a relazioni umane ricche, utili e significative.

Gli alloggi, assegnati secondo le modalità previste nella scheda progettuale in **Allegato A**, fanno riferimento alle categorie individuate nella L. 133 del 6 agosto 2008 e tra queste, con tale provvedimento, si intende favorire:

1. Nuclei famigliari a basso reddito, con o senza cassa integrazione con precedenza in presenza di figli minori;
2. Famiglie unipersonali composte da anziani in condizioni socio-economiche svantaggiate e per questo a rischio di isolamento e marginalità sociale.

Tra le modalità di housing sociale vi è il co-housing inteso come insediamento abitativo composto da alloggi privati corredati da spazi, coperti o scoperti, destinati all'uso comune e alla condivisione tra i "co-housers". Tale modalità abitativa risulta vantaggiosa sia per i nuclei famigliari che per gli anziani soli i quali possono sperimentare la coabitazione anche negli stessi locali.

Il "co-housing" è capace di rispondere alle nuove esigenze di abitare relazionandosi con un contesto ricco di risorse: lo spazio, il tempo, il denaro pubblico, le relazioni e un destino comune.

Il modello di co-residenza è infatti ricco di soluzioni per recuperare spazi e tempi, si fonda su una sorta di destino comune e propone la creazione di una rete di welfare attivo basato sul coinvolgimento diretto delle persone.

Tipicamente le esperienze di co-housing sorte in Europa e anche in Italia, consistono in un insediamento di almeno 30 unità abitative, per famiglie e persone sole che hanno deciso di vivere come una "comunità di vicinato" per poi dar vita, attraverso un processo di programmazione partecipata, alla realizzazione di una comunità dove coesistono spazi privati (la propria abitazione) e spazi comuni.

Le motivazioni che portano alla co-residenza sono l'aspirazione a ritrovare dimensioni perdute di socialità, di aiuto reciproco, di buon vicinato e contemporaneamente il desiderio di ridurre la complessità della vita, lo stress e i costi di gestione delle attività quotidiane, con particolare riguardo, nello specifico, ai percorsi "educativi" per ricreare le condizioni di autonomia delle famiglie in situazioni di difficoltà e per contrastare l'isolamento delle persone anziane rimaste sole, in una logica di sussidiarietà; il tutto peraltro orientato ad un invecchiamento attivo valorizzando le capacità individuali e favorendo il rapporto intergenerazionale.

Con il presente provvedimento si intendono sostenere due progetti innovativi uno per l'area del Veneto orientale (tra le province di Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo) e uno per l'area del Veneto occidentale (tra le Province di Verona, Padova e Vicenza), a carattere sperimentale e comprendenti entrambe i due destinatari sopra citati e coerenti con le politiche sociali, nel rispetto dei criteri metodologici della progettazione sociale ossia:

1. Interventi di aiuto alla famiglia in una situazione di palese disagio economico e sociale che mirino ad attivare il nucleo familiare rispetto alle sue potenzialità; un approccio, quindi, non assistenzialistico ma di aiuto temporaneo con un programma individuale che preveda il far fronte e il superamento della crisi, con l'obiettivo dell'autosufficienza economica e gestionale dopo due anni dall'inizio del programma stesso;
2. La famiglia come ambito di tutela del minore;
3. L'aiuto all'anziano fragile in un senso anche continuativo, basato sulla attivazione, partecipazione e protagonismo della persona avendo come obiettivo la buona socializzazione e il contrasto alla non autosufficienza.

I soggetti titolari dei progetti sono le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di competenza

Le suddette potranno inoltrare la proposta di progetto utilizzando l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, compilato in ogni sua parte allegando fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della organizzazione richiedente (ai sensi del DPR 445/2000).

Pertanto a partire dalla data di approvazione del presente atto, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2013, esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo:

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita commissione interna nominata con decreto del dirigente della Direzione Servizi Sociali, e composta dal medesimo o suo delegato, in qualità di Presidente, dal dirigente e un funzionario del Servizio Famiglia, dal dirigente e due funzionari dell'Unità Complessa non autosufficienza e Terzo Settore.

Ai fini di una corretta valutazione dei progetti presentati e di un monitoraggio di quelli selezionati, questi dovranno contenere precisi indicatori di processo e di risultato tali da consentire alla Commissione una valutazione iniziale, una semestrale ed una annuale.

La Commissione esamina e valuta i progetti e predispone la graduatoria. A ciascun criterio verrà assegnato un punteggio che può raggiungere al massimo 40 (Criteri A e B) o 10 punti (criteri C e D); saranno ammessi al riparto i progetti che avranno acquisito un punteggio di almeno 60 punti.

La ripartizione del fondo avverrà con decreto dirigenziale della Direzione Servizi Sociali, tenuto conto che il finanziamento massimo per ognuno dei due progetti sarà di Euro 600.000,00 al netto delle quote di contributi economici previste da parte di altri soggetti pubblici o privati o dell'autofinanziamento.

Saranno ritenuti ammessi i due progetti che dimostreranno la loro sostenibilità nel tempo e risponderanno a criteri di economicità, dettagliando le spese che dovranno essere strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.

Non saranno ammissibili i costi del personale dipendente (sono invece ammissibili i costi del personale previsto nel progetto per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli obiettivi) e gli acquisti o le ristrutturazioni immobiliari nonché i costi di progettazione.

I beneficiari dovranno presentare alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la comunicazione di avvio del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato.

Allo scopo di documentare lo sviluppo progettuale adeguandolo, se del caso, alle specifiche e funzionali esigenze emerse in corso d'opera, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i beneficiari dovranno inviare una relazione sullo stato di avanzamento, riferita agli indicatori di processo stabiliti nel progetto. In caso di modifiche rilevanti inerenti la parte economica e/o strutturale del progetto sarà necessario fornire adeguata e documentata motivazione.

Trattandosi di progettualità pluriennali, il saldo verrà liquidato su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti.

La Direzione Regionale potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione del progetto e la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, intervenendo con revoca del contributo, se necessario.

I soggetti proponenti, per la presentazione dei progetti, dovranno utilizzare la scheda progettuale di cui all'**Allegato A** che contiene gli elementi necessari ad una valutazione oggettiva ed efficace.

Per la stesura dei progetti, i proponenti dovranno tener in considerazione i presupposti espressi nell'**Allegato B** della presente deliberazione.

Ai fini della valutazione delle domande il relatore propone di approvare i criteri generali nonché i relativi punteggi attribuibili, descritti nell'**Allegato C** della presente deliberazione.

Le risorse regionali disponibili sono individuate all'UPB U0148 nel capitolo n.101141 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio 2013, rispettivamente per Euro 1.200.000,00 eventualmente incrementabili con risorse aggiuntive.

Per la realizzazione delle progettualità, che dovranno interessare n. 2 differenti aree/zone geografiche della Regione, come suddetto, viene destinato un importo non superiore a Euro 600.000,00 per ciascun progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L. n. 328/2000;
- Vista la L. n. 133/2008;
- Vista la L.R. 10.01.1997, n. 1;
- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39;
- Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11;
- Vista la L.R. 03.11.2006, n. 23;
- Vista la L.R. del 5.04.2013, n. 4.

delibera

1. di approvare le premesse in parte motiva espresse e di approvare gli Allegati:

A= scheda progettuale da utilizzare per l'inoltro della domanda, che dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC, entro il 15 ottobre 2013;

B = scheda che riporta i presupposti per la stesura del progetto;

C = scheda che riporta i criteri per la valutazione della domanda;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente, ivi compresa la nomina della Commissione di valutazione dei progetti;
3. di determinare in Euro 1.200.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali a carico dei fondi stanziati sui capitoli del bilancio regionale 2013, n. 101141 "Fondo per le politiche della famiglia";
4. di informare che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.